

COMUNE DI RAVENNA

Seduta del Consiglio Comunale del 17 luglio 2014;

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni TASI 2014. Modifica delibera C.C. n. 47/49261 del 14.4.2014

...OMISSIS...

DELIBERA

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), con decorrenza 1 gennaio 2014, a modifica di quanto previsto con delibera C.C. n. 47/49261 del 14.4.2014, quanto segue:
 - Aliquota 3,3 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
 - Abitazione principale, relative pertinenze e fattispecie ad esse equiparate, ai sensi delle norme legislative e regolamentari (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/11), con esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l'aliquota IMU è prevista al livello massimo;
 - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce" - esentati da IMU ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis del DL 201/11);
 - Aliquota pari a zero per le restanti tipologie di immobili;
 - Di confermare nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'eventuale occupante dell'immobile, diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso;
 - Di prevedere detrazioni per abitazioni principali, relative pertinenze e fattispecie equiparate ai sensi delle norme legislative e regolamentari (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/11):
 - Al tributo dovuto si applicano detrazioni d'imposta, il cui importo annuo è determinato in funzione della rendita catastale complessiva, data dalla somma delle rendite catastali dell'unità immobiliare adibita ad abitazione e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, come definite dall'art. 13, comma 2 del DL 201/11;
 - Sono previste, a tal fine, due tipologie di detrazione:
 - detrazione base, determinata esclusivamente in funzione della rendita catastale complessiva dell'abitazione principale e relative pertinenze;
 - ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, o di età superiore qualora portatore di invalidità uguale o superiore a due terzi, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spettante per abitazioni e relative pertinenze con rendita catastale complessiva fino a 850€;

Le suddette detrazioni si applicano secondo gli importi indicati nella seguente tabella, in corrispondenza con la rendita catastale complessiva, riferita all'intera unità abitativa e relative pertinenze dell'abitazione principale:

Abitazioni principali e relative pertinenze con rendita complessiva (euro)	Detrazione base (euro)	Ulteriore detrazione per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni o di età superiore se con invalidità uguale o superiore a due terzi (euro)
Fino a 250	140	50
da 251 fino a 350	120	50
da 351 fino a 450	90	50
da 451 fino a 650	50	50
da 651 fino a 850	0	50
oltre 850	0	0

- Le detrazioni si applicano fino a concorrenza dell'ammontare del tributo e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, analogamente a quanto già previsto dall'art. 13, comma 10, del DL 201/11;
- Di stabilire, ai sensi del c. 688 della L. 147/13, il versamento della prima rata TASI al 16 ottobre 2014, a modifica di quanto previsto con precedente delibera G.C. n. 218/61138 del 20.5.2014 2014, fermo restando la scadenza della seconda rata TASI al 16 dicembre 2014;

...omissis...